

**COMUNE DI
TOVO SAN GIACOMO**
Provincia di Savona



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 07.03.2008 –Modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2009*

INDICE

Articolo 1	Oggetto, finalità, ambito applicativo
Articolo 2	Presupposti per il conferimento degli incarichi
Articolo 3	Requisiti per il conferimento degli incarichi
Articolo 4	Selezione mediante procedure comparative
Articolo 5	Criteri per la selezione mediante procedure comparative
Articolo 6	Affidamento senza esperimento di procedure comparative
Articolo 7	Formalizzazione dell'incarico e compensi
Articolo 8	Norme procedurali
Articolo 9	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Articolo 10	Registro degli incarichi e pubblicità degli affidamenti
Articolo 11	Norme generali di rinvio e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000;
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Tra gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si distinguono, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché di cui all'art. 1, commi 11 e 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le seguenti tipologie:
 - a) Incarichi di studio e ricerca, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte; nel caso di ricerche l'incarico è preceduto dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Ente.
 - b) Consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 numero 3) del Codice di procedura civile.

4. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento solo con riferimento alle attività stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244 come modificato dall'art. 46 del DL 112/2008.
5. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il presente regolamento non trova applicazione:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, per l'assistenza e per le relative domiciliazioni;
 - b) alle prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli incarichi professionali di pianificazione e progettazione urbanistica, in quanto inclusi nell'allegato IIA del D.lgs. 163/2006 smi, e disciplinati direttamente dal D.lgs. 163/2006 e/o dal vigente regolamento per l'affidamento di servizi in economia;
 - c) in generale, agli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di "appalto di servizi", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 163/2006, quali a titolo esemplificativo i servizi informatici ed affini, i servizi di tenuta della contabilità fiscale, economica ed inventariale, l'elaborazione di stipendi e pratiche previdenziali e pensionistiche, stime mobiliari ed immobiliari, servizi topografici e rilievi geologici, attività di tipo strumentale esternalizzate ma necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, disciplinati direttamente dal D.lgs. 163/2006 e/o dal vigente regolamento per l'affidamento di servizi in economia;
 - d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - e) all'incarico di revisore del conto;
 - f) agli incarichi di cui all'art. 90, 108 e 110, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000 smi;
 - g) agli incarichi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori a norma di legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, quali a titolo esemplificativo, la medicina del lavoro e la responsabilità del servizio prevenzione ed igiene del lavoro, di cui al D.lgs. 626/1994 smi,

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile del Servizio che intende avvalersene, il quale può ricorrervi, nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, ed a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il ricorso all'incarico, deve riguardare attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma di cui al comma 55 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
 - c) deve essere attestata l'oggettiva impossibilità di utilizzare personale già dipendente dall'Ente, secondo le modalità indicate al successivo comma 2.
 - d) La prestazione deve essere di natura temporanea (ancorché prolungata nel tempo) e altamente qualificata;
 - e) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.
2. L'Ente deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane

disponibili al proprio interno, con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, ovvero con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, ovvero con riferimento ad obiettive carenze nell'organico. Al riguardo, il Servizio conferente, qualora non disponga di personale in quantità o qualità idoneo, dovrà richiedere previamente l'accertamento di carenza in organico da parte del Servizio Personale, che avvierà una specifica ricognizione nelle banche dati dei dipendenti finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, il Responsabile del Servizio potrà procedere ad avviare la procedura per l'affidamento all'esterno dell'incarico.

Articolo 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, possono essere:
 - a) soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - b) soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - c) altri soggetti, anche se non esercenti l'attività professionale in via abituale, la cui professionalità ed esperienza (quali lo svolgimento di incarichi simili con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o tramite prestazioni di lavoro autonomo, o l'idoneità conseguita in graduatorie concorsuali dell'Ente, purché dirette ad individuare soggetti idonei all'attività da svolgere) è tuttavia comprovata dal curriculum professionale presentato.
2. Gli incaricati devono essere altresì in possesso di una particolare specializzazione anche universitaria, afferente all'incarico attribuito, comprovata mediante possesso della laurea magistrale, o titolo equivalente; in alternativa, nel caso di specializzazioni acquisibili esclusivamente all'interno del comparto del pubblico impiego, è possibile derogare al suddetto titolo di studio per l'affidamento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. Si prescinde inoltre dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti di opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali di cui si è accertata la maturata esperienza nel settore.
3. Non possono essere conferiti incarichi ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di esclusione:
 - a) essere dipendenti, a tempo pieno o parziale dell'Ente;
 - b) trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 smi.;
 - c) essere incorsi in una delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 smi, ovvero in un'altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
4. In caso di attribuzione di incarichi a persone dipendenti da un'altra Pubblica Amministrazione, in applicazione dell'art. 53 del Dlgs. 165 del 30/03/2001 e della normativa relativa all'Anagrafe delle Prestazioni, è necessario ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza e comunicare alla stessa l'effettuazione della prestazione ed i compensi corrisposti.
5. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con l'Ente; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con l'Ente committente rispetto alla

prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Responsabile del servizio e comunicato all'interessato.

Articolo 4 - Selezione mediante procedure comparative

1. L'Ente procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, per importi pari o superiori a 20.000,00 Euro (importo al netto di oneri previdenziali, IRAP ed IVA se dovuti), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi gli professionali e di collaborazione, mediante procedure comparative, avviate di norma, compatibilmente con l'oggetto del contratto, attraverso una procedura negoziata, condotta fra almeno cinque candidati. I candidati possono anche essere scelti fra persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti ed aggiornati con cadenza almeno annuale.
2. La procedura comparativa può essere effettuata anche mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, e sul sito web istituzionale, per almeno dieci giorni, di apposito avviso contenente gli elementi di cui al comma 3, e riportante l'invito a presentare la propria candidatura rivolto a tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
3. L'invito a presentare la propria candidatura deve contenere:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - f) le modalità di scelta dell'incaricato.

Articolo 5 - Criteri per la selezione mediante procedure comparative

1. L'Ente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Ente.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Ente può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Servizio conferente.

Articolo 6 – Affidamento senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Ente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 4;
 - b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - f) per incarichi il cui importo (al netto di oneri previdenziali, IRAP ed IVA se dovuti), sia inferiore a 20.000,00 Euro.

Articolo 7 - Formalizzazione dell'incarico e compensi

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - b) del luogo di espletamento dell'incarico;
 - c) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Ente conferente;
 - d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Ente committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - e) del compenso previsto.
3. Il compenso deve essere correlato all'utilità derivante all'Ente e ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
4. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 8 - Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere approvato in bozza con la determinazione di impegno assunta dal Responsabile del servizio competente.
2. Tale determina, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario, deve essere inviata, qualora riguardi prestazioni di studio, ricerca o consulenza e l'importo (al netto di oneri previdenziali, IRAP ed IVA se dovuti) sia superiore ai 5.000 Euro, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione, a cura del Servizio conferente, a mente dell'art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. La determinazione di affidamento di incarichi e di collaborazione esterna, di cui al presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva, dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, al Servizio Personale che provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, a mente dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come indicato al successivo art. 10 comma 5, lettera a) e, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, alla comunicazione al Centro per l'impiego.
4. Il contratto deve essere quindi redatto in forma scritta, e sottoscritto dalla Parti come scrittura privata.
5. I contratti relativi ad incarichi di studio, ricerca o consulenza, a mente dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del comune, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, come indicato al successivo art. 10, comma 5, lettera a).

Articolo 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare, a suo carico, senza ulteriori compensi, i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate e della utilità della prestazione, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, fatte salve le rivalse come per legge e le penali eventualmente stabilite in convenzione.

Articolo 10 – Registro degli incarichi e pubblicità degli affidamenti.

1. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla Legge, è istituito, presso il Servizio Personale, il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi

individuali conferiti dall'Ente, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità, ivi inclusi gli incarichi di cui all'art. 1, comma 5.

2. Nel registro sono riportati tutti gli elementi di cui ai successivi commi, e precisamente l'identificativo del soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico, il compenso previsto e quello successivamente liquidato. .
3. Il registro è gestito dal Servizio Personale, il quale:
 - a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro;
 - b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e dei Disciplinari d'incarico;
 - c) garantisce le forme di pubblicità;
 - d) adempie agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Ciascun Servizio è obbligato a comunicare al Servizio Personale tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Registro entro e non oltre dieci giorni dal conferimento dell'incarico, e nel caso di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui al precedente art. 8, comma 5, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto
5. Il Responsabile di Servizio Personale è tenuto a pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente, i seguenti dati:
 - a) nel caso di incarichi di studio, ricerca e consulenza, il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il compenso previsto, in data antecedente all'inizio della prestazione in quanto la pubblicazione è necessaria ai fini dell'efficacia del relativo contratto (art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
 - b) in tutti i casi di incarichi individuali conferiti dal Comune, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità, ivi inclusi gli incarichi di cui all'art. 1, comma 5, deve essere pubblicata la determina di incarico, comprensiva dei nominativi dei soggetti incaricati, dell'oggetto del contratto e del compenso previsto, nonché il successivo atto di liquidazione comprensivo del compenso effettivamente erogato (art. 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Considerato che per tale adempimento la legge non stabilisce un termine, ma che la liquidazione del corrispettivo, nel caso di omissione della suddetta pubblicazione, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto, la pubblicazione della determinazione di incarico dovrà avvenire in data antecedente alla liquidazione, e l'atto di liquidazione dovrà essere pubblicato in data antecedente all'emissione del relativo mandato di pagamento. In ogni caso tali provvedimenti, in analogia a quanto previsto per gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dovranno essere pubblicati entro la conclusione del semestre successivo alla data del provvedimento (quindi entro il 30 giugno per gli incarichi conferiti e per le liquidazioni emesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente; entro il 31 dicembre per gli incarichi conferiti e per le liquidazioni emesse entro il 30 giugno).
 - c) in tutti i casi di incarichi individuali conferiti dal Comune, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità, ivi inclusi gli incarichi di cui all'art. 1, comma 5, deve essere data semestralmente comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno per gli incarichi conferiti e per le liquidazioni emesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente; entro il 31 dicembre per gli incarichi conferiti e per le liquidazioni emesse entro il 30 giugno. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione dei soggetti incaricati, l'oggetto dell'incarico e l'ammontare del compenso previsto ed erogato nonché le altre informazioni richieste dalla Funzione Pubblica. I relativi elenchi, generati semestralmente dalla procedura informatica dell'Anagrafe delle prestazioni, devono essere pubblicati anche sul sito web istituzionale

dell'Ente entro i medesimi termini (art. 53, comma 14. dlgs. 165/2001, come modificato dall'art. 34, comma 2, del DL 4 luglio 2006, n. 223).

- d) Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza, gli adempimenti di cui alla precedente lettera c) e sono estesi anche a contratti stipulati con società od altre persone giuridiche. A tal fine il servizio conferente dovrà tempestivamente trasmettere al Servizio Personale i dati necessari per le relative comunicazioni all'Anagrafe delle prestazioni.

Articolo 11 – Norme generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
 2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
 3. Il presente regolamento viene trasmesso, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Corte dei Conti, a mente dell'art. 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 4. Esso entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo le disposizioni dello Statuto comunale.
 5. Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate eventuali precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili
-